



AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ALLA SOCIETÀ MISTA SANNIO ACQUE SRL
Consultazione pubblica ex art. 5, comma 2 del d.lgs. 18 agosto 2016, 175
Relazione Istruttoria

1. PREMESSA

Con determinazione 23 aprile 2024, n. 228 (**allegato 1**) avente ad oggetto *“affidamento del servizio idrico integrato. Azioni propedeutiche alla costituzione della società Sannio Acque Srl”* il Direttore Generale dell’Ente Idrico Campano ha avviato la procedura di Consultazione Pubblica prevista dall’art. 5, comma 2 del d.lgs. 175/2016 mediante la pubblicazione all’albo pretorio on line dell’Ente Idrico Campano nonché sulla home page del proprio sito istituzionale della seguente documentazione:

- la proposta di deliberazione del Consiglio di Distretto Sannita come allegata alla stessa determinazione;
- il link al Piano d’Ambito Distrettuale *“Sannita”*;
- la Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dalla forma di affidamento prescelta richiamata all’art. 14, comma 3 del d.lgs. 201/2022 unitamente agli allegati ivi richiamati con particolare riferimento allo Schema di Statuto della società *Sannio Acque Srl*;

Con la stessa determinazione è stato stabilito che le osservazioni dovevano essere trasmesse entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all’albo pretorio on line del sito internet dell’Ente Idrico Campano esclusivamente all’indirizzo PEC: protocollo@pec.enteidricocampano.it;

La predetta determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on line e sulla home page del sito istituzionale dell’Ente Idrico Campano dal 23 aprile 2024 all’8 maggio 2024. Alle ore 24.00 del giorno 8 maggio 2024, dunque, scadeva il termine per la presentazione delle osservazioni. Dall’esame dei dati statistici del sito internet dell’Ente Idrico Campano è emerso che la pagina con la documentazione pubblicata, nel periodo di consultazione, è stata visitata da 87 utenti.

All’esito della consultazione sono pervenute al protocollo dell’Ente le seguenti n. 3 osservazioni elencate in ordine di acquisizione al medesimo protocollo:

- nota pervenuta via PEC in data 8 maggio 2024 ed acquisita al protocollo dell’Ente in data 9 maggio 2024, al n. 11500 con la quale il *“Comitato Sannita Acqua bene Comune”* presentava le proprie osservazioni (**allegato 2**);
- nota pervenuta via PEC in data 8 maggio 2024 ed acquisita al protocollo dell’Ente in data 9 maggio 2024, al n. 11512 con la quale il coordinatore del Movimento *“Altra Benevento è possibile”* presentava le proprie osservazioni (**allegato 3**);
- nota pervenuta via PEC in data 8 maggio 2024 ed acquisita al protocollo dell’Ente in data 9 maggio 2024, al n. 11521 con la quale il Senatore Domenico Matera presentava le proprie osservazioni al testo di Statuto e di Patti parasociali della Sannio Acque Srl (**allegato 4**);





Acquisite le predette note al protocollo dell'Ente, è stata effettuata l'istruttoria delle medesime al fine di valutare l'eventuale accoglimento ovvero il motivato diniego.

Si forniscono di seguito le risultanze dell'istruttoria effettuata su ciascuna delle note pervenute:

▪ Osservazioni presentate dal *"Comitato Sannita Acqua bene Comune"*

Le osservazioni formulate sono sostanzialmente tese a manifestare un disaccordo sulla forma di gestione prescelta dal Consiglio di Distretto Sannita. In particolare, si formulano valutazioni sulla Relazione ex art. 14 del d.lgs. 201/2022 che, a giudizio del Comitato, non fornisce adeguati elementi per giustificare la scelta della forma di gestione mista rispetto a quella tutta pubblica, auspicata, a quanto è dato comprendere nella nota, dal medesimo Comitato.

Sul punto, occorre evidenziare che la scelta di forme di gestione dei servizi pubblici locali mediante ricorso al mercato, nelle fattispecie dell'affidamento a terzi o del partenariato pubblico privato istituzionalizzato, non richiede uno sforzo motivazionale rafforzato, a differenza di quanto previsto per il caso di ricorso all'istituto dell'in house providing, atteso che solo per tale ultimo modulo gestorio è richiesta una *"qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio"* (cfr. art. 17 del d.lgs. 201/2022).

Solo per completezza di informazioni si ritiene utile rappresentare che la possibile scelta della forma di gestione dell'Azienda Speciale è espressamente vietata proprio dall'art. 14, comma 1 che prevede *"1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:*

a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;

d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."

Prevedendo la possibilità della scelta dell'azienda speciale solo per i servizi diversi da quelli a rete. Come è noto, il Servizio Idrico Integrato è un servizio a rete e, pertanto, non è possibile affidare la gestione ad una Azienda Speciale. Anche ABC nell'attuale forma di Azienda Speciale non potrà continuare a svolgere il ruolo di gestore del servizio idrico integrato se entro il 1 gennaio 2028 non completerà la procedura di trasformazione in una forma societaria consentita dalla norma.

Da ultimo va precisato che, a differenza di quanto rappresentato dal *"Comitato Sannita Acqua bene Comune"* nel proprio contributo partecipativo, la relazione ex art. 14 del d.lgs. n. 201/2022,



nella sezione D, chiarisce diffusamente le ragioni della preferenza accordata alla forma di gestione mediante società mista rispetto alle altre forme di gestione astrattamente possibili.

▪ Osservazioni del Movimento *"Altra Benevento è possibile"*;

Le osservazioni presentate sono volte a contestare le modalità con le quali è stata effettuata la consultazione pubblica evidenziando che la stessa non si sia svolta secondo le modalità stabilite dalle linee guida emanate dal dipartimento della funzione pubblica e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14/07/2017 (allegato 5).

A seguito della lettura della nota occorre preliminarmente rappresentare che i contenuti della nota non sono orientati a fornire un contributo agli atti pubblicati, ma a contestare l'efficacia della consultazione pubblica. In particolare:

Con riferimento al fatto che la consultazione dovrebbe essere espletata da ciascun Ente Locale è chiaro che la norma invocata deve essere letta in considerazione della specificità del servizio da affidare e tenendo conto del fatto che le funzioni in materia di servizio idrico integrato vengono espletate dagli Enti Locali in maniera obbligatoriamente associata, per il tramite dell'Ente di Governo dell'Ambito che in Regione Campania è individuato, ai sensi della Legge Regionale n. 15/2015, nell'Ente Idrico Campano. Sul punto vale la pena richiamare il parere della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna n. 126 del 15/09/2023, nella parte in cui chiarisce che: *"in materia di gestione del Servizio Idrico Integrato, la norma di cui all'art. 5, c. 3, del D. Lgs. 175/2016 deve essere interpretata nel senso di ricondurre le relative prescrizioni in capo all'ente di governo d'ambito, il quale dovrà trasmettere l'atto deliberativo di assunzione di partecipazioni o di costituzione della nuova società alla competente Sezione della Corte dei conti. A supporto di tale interpretazione, sussistono anche ragioni di economia procedimentale. Difatti, in caso di costituzione o di assunzione di partecipazioni da parte di una pluralità di amministrazioni, dovrebbero essere sottoposte al vaglio della magistratura contabile le deliberazioni di ciascuno dei soggetti partecipanti alla compagine sociale, le quali, se trasmesse non contestualmente e/o con l'allegazione di differente documentazione, comporterebbero la necessità di altrettante istruttorie e di distinte pronunce per ciascuna di esse, con conseguente irragionevole aggravio dell'iter procedimentale"*.

Con riferimento alla mancata osservanza delle linee guida, occorre precisare che la direttiva non fornisce una procedura tassativa per lo svolgimento della consultazione pubblica ma solo delle raccomandazioni. La stessa direttiva lascia alle singole amministrazioni le modalità di svolgimento in concreto della consultazione.

Nella specie, la più ampia partecipazione pubblica è stata garantita attraverso la pubblicazione di apposito avviso in evidenza sul sito web istituzionale dell'Ente Idrico Campano, unitamente a tutta la documentazione ed ai provvedimenti sin qui intervenuti, quale modalità più adatta per assicurare la più ampia partecipazione pubblica. A conferma di quanto precede, si consideri che la documentazione che ha formato oggetto di consultazione è stata visionata da ben 87 utenti, nonostante la oggettiva complessità che caratterizza la materia in questione.



Del resto, il fatto stesso che il Comitato, anche in assenza delle forme di pubblicità reclamate, abbia avuto notizia della consultazione con possibilità di accesso alla relativa documentazione e di trasmissione del proprio contributo nei termini, consente di smentire in radice le doglianze in esame.

A ciò aggiungasi che il Piano d'Ambito Distrettuale Sannita è stato sottoposto ad ulteriore fase di consultazione pubblica nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), conclusasi con esito positivo ed in assenza di contestazione di sorta in ordine alla forma di gestione mediante società mista, nonostante nella relazione al Piano sia espressamente indicato che *"Preso atto del D.L. n. 115/2022, del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 15/2015, il Consiglio di Distretto Sannita, con rispettive Delibera n. 1 del 25/10/2022, ha previsto che la forma di gestione del Servizio Idrico Integrato nell'ambito distrettuale sannita sia affidato ad una società a capitale misto pubblico/privato in grado di contemperare gli interessi dei Comuni Soci ad esercitare forme di controllo sulla società e sul servizio erogato, con l'esigenza di disporre di capitali privati nella fase di start-up del nuovo gestore e di know how del partner industriale, finalizzato alla efficiente realizzazione del programma degli interventi. L'affidamento del servizio a società mista dovrà avvenire a seguito dell'individuazione del socio privato mediante gara europea affidataria del servizio medesimo"*.

Alla luce di tutto quanto precede, dunque, non è ravvisabile la *"mancata partecipazione del pubblico secondo precise prescrizioni"*, secondo quanto lamentato dal *"Comitato Sannita Acqua Bene Comune"*.

Gli altri rilievi mossi dal Comitato trovano riscontro e smentita nelle considerazioni espresse con riferimento agli ulteriori contributi pervenuti.

▪ Osservazioni del Senatore Domenico Matera

Il Senatore Domenico Matera, nelle sue osservazioni, evidenzia una serie di elementi concreti che di seguito vengono esaminati:

- Punto 1.1

Con riferimento alla osservazione riportata al punto 1.1 del documento, il Senatore Matera ritiene che nello schema di Statuto sottoposto a consultazione, il testo dell'art. 3, comma 5 sia in contrasto con le disposizioni normative in ordine all'esclusività dell'oggetto sociale da parte della società mista Sannio Acque Srl. Al riguardo, il testo dell'art. 3, comma 5 dello Statuto posto in consultazione è il seguente:

5.- La Società, senza pregiudizio dell'affidamento e mantenimento della gestione del SII, potrà svolgere attività strettamente collegate all'oggetto sociale comunque a favore degli Enti Locali soci e potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie – ivi compresa la facoltà di contrarre mutui anche ipotecari, assumere finanziamenti, rilasciare fidejussioni, avalli ed ogni altra garanzia a terzi, assumere partecipazioni in altre Società, imprese o entità associative in genere, aventi attività affini, connesse o complementari alle proprie, necessarie od utili per il perseguimento dell'oggetto sociale e che non sia impedita dalle leggi vigenti.



Dall'esame letterale dell'art. 3, comma 5 si rileva che la società "... potrà svolgere attività strettamente collegate all'oggetto sociale ...". Al fine di rafforzare il concetto dell'esclusività dell'oggetto sociale previsto dalla normativa vigente si propone di sostituire la parola "strettamente" con la parola "esclusivamente".

La proposta di riformulazione dell'art. 3, comma 5 dello schema di Statuto, pertanto, è la seguente:

5.- La Società, senza pregiudizio dell'affidamento e mantenimento della gestione del SII, potrà svolgere attività esclusivamente collegate all'oggetto sociale comunque a favore degli Enti Locali soci e potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie – ivi compresa la facoltà di contrarre mutui anche ipotecari, assumere finanziamenti, rilasciare fidejussioni, avalli ed ogni altra garanzia a terzi, assumere partecipazioni in altre Società, imprese o entità associative in genere, aventi attività affini, connesse o complementari alle proprie, necessarie od utili per il perseguimento dell'oggetto sociale e che non sia impedita dalle leggi vigenti.

- **Punto 1.2**

Con riferimento alla osservazione riportata al punto 1.2 del documento, il Senatore Matera ritiene che nello schema di Statuto sottoposto a consultazione, il testo dell'art. 7, comma 8 nella parte in cui riporta che "...il Socio che non risultasse titolare di "riserve targate" in misura sufficiente all'assorbimento proporzionale a copertura delle perdite come testé declinato, avrà l'obbligo di procedere alla tempestiva costituzione di una propria "riserva targata" mediante conferimenti a patrimonio netto o apporti espressamente effettuati a fondo perduto, e senza obbligo di restituzione, in misura proporzionale alla quota di capitale al medesimo spettante e per un importo sufficiente alla copertura delle perdite per la quota di sua competenza..." sarebbe in contrasto con le previsioni dell'art. 14 del TUSP in ordine al principio del "divieto di soccorso finanziario a tutti i costi" così come ricordato anche dalla Corte dei Conti nei pareri espressi sulle deliberazioni dei singoli comuni.

Al riguardo, occorre evidenziare che effettivamente il testo dell'art. 7, comma 8 dello schema di Statuto non risulta modificato rispetto a quello esaminato dalla Corte dei Conti. Tuttavia, il rispetto del principio del cd. "divieto di soccorso finanziario a tutti i costi" è richiamato al successivo comma 9, dell'art. 7 che testualmente riporta:

9. La ricostituzione delle riserve targate secondo la disciplina di cui al comma che precede, in nessun caso potrà avvenire in violazione delle prescrizioni e dei principi recati dall'art. 14 del D. Lgs. n. 175/2016.

Escludendo, quindi, in radice ogni possibile violazione dell'art. 14 del d.lgs. 175/2016 e, quindi, della possibilità di "soccorso finanziario".

- **Punto 1.3**

Con riferimento alla osservazione riportata al punto 1.3 del documento, il Senatore Matera ritiene che l'art. 23 dello schema di Statuto non sia conforme all'art. 11 del TUSP in quanto quest'ultimo prevederebbe che l'organo di amministrazione sia costituito, di norma, da un Amministratore Unico.



Al riguardo, l'Ente Idrico Campano, d'accordo con la Regione Campania, ha ritenuto che la locuzione "*di norma*" non imponga un vincolo alla previsione dell'amministratore unico per l'organo di amministrazione. Per tale motivo, si ritiene di non accogliere la proposta di modifica. Nella specie, va chiarito che la previsione di un organo di amministrazione a composizione collegiale è giustificata dalla necessità di assicurare il coinvolgimento nella gestione societaria tanto dei soci pubblici (ben 78 Comuni) quanto del socio privato di minoranza.

- **Punto 1.4**

Con riferimento alla osservazione riportata al punto 1.4 del documento, il Senatore Matera ritiene che l'art. 24 dello schema di Statuto posto in consultazione nella parte del comma 2 ove prevede "*la nomina di uno o più amministratori delegati e determinazione dei rispettivi poteri*" non sia conforme alle previsioni dell'art. 11, comma 9, lett. a) del TUSP.

Effettivamente, si ritiene fondata l'osservazione del Senatore Matera e, quindi, in accoglimento di quanto rappresentato dal Senatore Matera, si propone di modificare l'art. 24, comma 2 dello schema di Statuto come segue:

"2. Dovranno tuttavia essere assunte con la maggioranza dei quattro quinti (4/5) dei consiglieri in carica le deliberazioni concernenti:

.....

.....

- *La nomina dell'amministratore delegato e la determinazione del relativo potere"*

- **Punto 2.1**

Con riferimento alla osservazione riportata al punto 2.1 del documento, il Senatore Matera ritiene che non si sia tenuto conto di quanto censurato dalla Corte dei Conti in ordine alla "*allocazione dei rischi*" in relazione a quanto riportato all'art. 6 del Contratto di Servizio con il Socio privato e all'art. 12, comma 3 dei Patti Parasociali.

In particolare, la formulazione dell'art. 12, comma 3 dei Patti parasociali posta in consultazione è la seguente:

3. Restano salvi i diritti del socio privato sul rimborso dei finanziamenti di cui al precedente Articolo 7 e sui corrispettivi per i compiti operativi ad esso assegnati con il relativo contratto di servizio.

Mentre quella dell'art. 6 del contratto di servizio

Articolo 6

(Corrispettivo del socio privato)

1. Le anticipazioni finanziarie di cui all'art. 4 saranno restituite da Sannio Acque srl al Socio privato alle condizioni dell'offerta economica da quest'ultima formulata in sede di gara e con le tempistiche definite nel PEF allegato alla Convenzione di gestione del SII.

2. Le risorse occorrenti alla restituzione delle anticipazioni finanziarie del socio privato restano a carico della tariffa del SII e sono corrisposte al gestore secondo modalità conformi alla regolazione tariffaria pro tempore vigente.

3. Per quanto riguarda le attività attinenti ai lavori oggetto di ogni singolo intervento realizzato dalla società _____ con le modalità di cui al successivo art. 11, fermi l'obbligo di anticipazione finanziaria da parte del socio privato e le relative modalità di restituzione secondo quanto previsto ai



commi 1 e 2, il corrispettivo dovuto da Sannio Acque srl sarà determinato in base al quadro economico dell'intervento elaborato in conformità al vigente prezzario regionale dei lavori pubblici e con applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della procedura di gara per la scelta del socio privato.

4. Il compenso per i servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, oggetto di ogni singolo intervento affidato alla realizzazione della società _____, sarà determinato in base ai corrispondenti valori considerati nel quadro economico dell'intervento e, comunque, sulla base delle tabelle ministeriali pro tempore vigenti per i servizi di ingegneria e architettura, con applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della procedura di gara per la scelta del socio privato. Il ribasso offerto sarà applicato a tutte le spese tecniche.

Al riguardo è utile evidenziare che le censure della Corte dei Conti muovono dall'ipotesi che le predette norme pattizie (art. 6 contratto di servizio e art. 12, comma 3 dei Patti Parasociali) eluderebbero le disposizioni che regolano la corretta allocazione del rischio nelle operazioni di partenariato pubblico-privato, in quanto tutti i compiti affidati al socio operativo verrebbero remunerati senza la previsione di un meccanismo di riduzione dei corrispettivi, coerente con la scelta di trasferire all'operatore privato i rischi di domanda e di disponibilità.

In relazione alle censure della Corte dei Conti in materia di "allocazione dei rischi" è stata effettuata un'approfondita istruttoria da parte dell'Ente Idrico Campano dalla quale sono emerse le seguenti valutazioni:

1. Contratti esclusi dalla disciplina delle concessioni (compresi i contratti misti di concessione)

Le osservazioni in esame si basano sulle previsioni dell'art. 177 del Codice dei Contratti declinato come «Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo».

I contratti di concessione sono regolati nella Parte II del d.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti) corrispondente agli artt. da 176 a 187. In particolare, l'art. 181, «Contratti esclusi», al comma 2 stabilisce testualmente che *"2. La presente Parte non si applica altresì alle concessioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014."* L'art. 12 della Direttiva UE 2014/23/UE, rubricato «Esclusioni specifiche nel settore idrico» prevede quanto segue:

1. La presente direttiva non si applica alle concessioni aggiudicate per:

- a) fornire o gestire reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;*
- b) alimentare tali reti con acqua potabile.*

2. La presente direttiva non si applica inoltre alle concessioni riguardanti uno o entrambi dei seguenti aspetti quando sono collegate a un'attività di cui al paragrafo 1:

- a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile rappresenti più del 20 % del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o drenaggio; o*



b) lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue.

Identica previsione è contenuta nell'art. 148, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 36/2023.

2. insussistenza dell'esonero dei rischi operativi del socio privato

Fermo restando quanto riportato al punto precedente in ordine all'esclusione delle concessioni afferenti al Servizio Idrico Integrato dalla disciplina sui contratti di concessione, vi sono ulteriori valutazioni che consentono di superare i rilievi critici dell'osservante.

Infatti, le anticipazioni finanziarie del socio privato equivalgono ad apporto di liquidità a titolo di prestito dei soci alla società con previsione di restituzione sin dall'origine. Tali finanziamenti dei soci a titolo di prestito non sono «*capitale di rischio*» della società ma sono debiti della società verso i soci, i quali si riservano il diritto alla restituzione durante la vita della società. In questo caso, i finanziamenti sono iscritti tra i debiti (non tra le voci di patrimonio netto) e la società deve restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza.

In tale contesto, quindi, e cioè quello di *finanziamento soci sotto forma di debito societario*, occorre rispettare le scadenze di rimborso indicate nel contratto sottoscritto con i soci creditori.

L'intervento del socio privato con proprie risorse in Sannio Acque Srl avviene a titolo di anticipazione finanziaria concessa in condizioni «*fisiologiche*» di fabbisogno di anticipazioni, vista anche la peculiare regolazione tariffaria del settore idrico che consente il recupero delle quote di Costo degli investimenti (CAPEX) in tariffa con un differimento di 2 anni rispetto all'entrata in esercizio delle opere realizzate. Non si configura, dunque, il caso di finanziamento concesso in un momento di squilibrio finanziario patologico che, eventualmente, avrebbe attivato la disciplina della postergazione del finanziamento soci.

Inoltre, il rimborso del finanziamento soci avviene prevedendo un tasso di interesse che è già da considerarsi inferiore alla media degli attuali di tassi di mercato. Tali tassi saranno, peraltro, oggetto di offerta migliorativa e resteranno fissi durante l'intero periodo di gestione anche nel caso di significative variazioni dei pertinenti valori di mercato nel tempo.

A ciò va aggiunto che il rimborso dei finanziamenti in quesitone avviene secondo i tempi di recupero delle quote di Costo degli Investimenti (CAPEX) dalle tariffe, coerentemente alla regolazione tariffaria del SII, senza, dunque, privilegiare i pagamenti al socio privato rispetto ad altri creditori sociali.

I patti parasociali prevedono espressamente che unicamente il socio privato deve farsi carico della ricostituzione delle riserve in caso di loro erosione sotto i limiti di legge. Inoltre, è prevista la rinuncia dei soci alla distribuzione degli utili.

inoltre, lo schema di contratto di servizio che esclude che il socio privato possa vantare pretese di sorta in ordine ad un livello minimo garantito di anticipazioni finanziarie



ovvero di investimenti da realizzare, assumendo il rischio di possibili variazioni dei fabbisogni stimati negli atti di pianificazione del SII alla base dell'affidamento della gestione.

Inoltre, i corrispettivi del socio privato sono assicurati dalla tariffa all'utenza, della cui riscossione il medesimo Socio privato è responsabile quale amministratore della società mista e che costituisce l'unica fonte per la remunerazione dei propri compiti entro i limiti dei costi efficienti del servizio determinati da ARERA, ivi inclusi quelli legati alla morosità degli utenti entro limiti rigidamente predeterminati.

Il trasferimento del rischio non potrebbe giammai riguardare i rischi di domanda e della disponibilità, trattandosi della gestione di un servizio pubblico essenziale in regime di monopolio, che deve essere assicurato secondo il principio di universalità e che è retto dal principio della copertura integrale dei costi di esercizio e di investimento da parte della tariffa del servizio idrico integrato secondo quanto previsto dalla Regolazione ARERA in linea con le previsioni del Codice dell'Ambiente (d.lgs. 152/2006) e della "Water Framework Directive" (EC/2000/60). Nel caso di specie, l'assunzione del rischio è connessa, piuttosto, al fatto che il concessionario è tenuto a garantire la gestione del Servizio Idrico Integrato entro i limiti dei costi efficienti determinati dalla metodologia tariffaria stabilita da ARERA, atteso che in caso di costi inefficienti lo stesso è tenuto a sopportare il peso delle inefficienze che non trovano copertura in tariffa.

Tanto rappresentato, al fine di rafforzare comunque il principio di "allocazione del rischio" in capo al socio privato e accogliere in parte le osservazioni del Senatore Matera, si propone di modificare l'art. 12, comma 3 dei Patti Parasociali con l'aggiunta del seguente testo *"nei limiti del loro riconoscimento nell'ambito della regolazione tariffaria pro tempore vigente"*. Pertanto, il testo proposto dell'art. 12, comma 3 dei Patti parasociali è il seguente:

3. Restano salvi i diritti del socio privato sul rimborso dei finanziamenti di cui al precedente Articolo 7 e sui corrispettivi per i compiti operativi ad esso assegnati con il relativo contratto di servizio nei limiti del loro riconoscimento nell'ambito della regolazione tariffaria pro tempore vigente.

La presente relazione viene sottoposta all'attenzione del Consiglio di Distretto Sannita per la definitiva approvazione delle modifiche proposte.

il Direttore Generale

(dr. Giovanni Marcello)

